

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2077 del 07/05/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del fiume Canale Maggiore in comune di Langhirano (PR) - Richiedente Comune di Langhirano. - Pratica PR19T0055 - Sinadoc 30692
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2143 del 06/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette MAGGIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 01/10/2019 registrata al PG/2020/150913 del 01/10/2019 con cui il Comune di Langhirano, P.Iva 00183800341 con sede in Piazza Ferrari, 1 nel Comune di Langhirano (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Canale Maggiore, Fg. 24

map.le 390 in Comune di Langhirano (PR), ad uso ponticello pedonale;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 362 del 13/11/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile rilasciato in seguito alla Conferenza dei servizi avvenuta in modalità asincrona del 05/06/2019 (acquisito agli atti con nota PG/2019/150913 del 01/10/2019), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione e la successiva conferma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile in cui non si ravvedono controindicazioni di carattere idraulico (Prot. Pg. 2020/53372 del 9/04/2020);
- nulla osta rilasciato in seguito alla Conferenza dei servizi effettuata in modalità asincrona del 05/06/2019 acquisto agli atti in data 01/10/2019 prot. PG/2019/150913 dalla Società Canale Maggiore;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e dalla Società del Canale Maggiore;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie;
- ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, non è tenuto al versamento del canone annuo previsto ai sensi del punto 3 art.20 della L.R. 7/2004 e s.m.i;
- ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Langhirano, P.Iva 00183800341 con sede in Piazza Ferrari, 1 nel Comune di Langhirano (PR), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Canale Maggiore, sita in Comune di Langhirano (PR), catastalmente identificata al fg. n.24, mapp. n. 390, ad uso ponticello pedonale, codice Sisteb PR19T0055;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata a far data dalla seguente Determinazione fino al **31/12/2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario/a in data 24/04/2020 (PG/2020/60254 del 24/04/2020);
4. di stabilire che, il canone annuo, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1 non viene applicato;
5. di stabilire che ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;

10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Langhirano, c.f./P.Iva 00183800341 con sede in Piazza Ferrari, 1 Comune di Langhirano (PR) (Pratica SISTEB n.PR19T0055).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Maggiore, individuata al foglio 24 mappale 390 del Comune di Langhirano(PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso ponticello pedonale.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario non è tenuto al pagamento del canone annuale previsto al comma 3 dell'art. 20 della L.r. 7/2004 come previsto dall'art.15 comma 3 L.R. 7/2004 e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 173/2014 punto 1 e n° 895/2007;
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale è esente ai sensi della L.R. 2/2015 art.8 comma 4;

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato in seguito alla Conferenza dei servizi effettuata in modalità asincrona acquisto agli atti in data 01/10/2019 prot. PG/2019/150913 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza e del nulla osta rilasciato in seguito alla Conferenza dei servizi effettuata in modalità asincrona acquisto agli atti in data 01/10/2019 prot. PG/2019/150913 dalla Società Canale Maggiore che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e del nulla osta della Società canale Maggiore per la costruzione del ponticello e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI
E MESSA IN SICUREZZA

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

AMBITO DI PARMA

IL RESPONSABILE

Dr. Ing. Gabriele Alifraco

Allegato "F"
AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

Reg.	TIPO	ANNO	NUMERO
del			

COMUNE DI LANGHIRANO

protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Risposta alla nota del 05/06/2019

Oggetto: (2019.650.50.4/18) SUAP N. 343/2019/UME/SU SCIA 64/2019 – Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 modificata – Forma semplificata in modalità asincrona.
Rif. prot. PC.2019.31209 del 05/06/2019.

Il Responsabile del Servizio,

- vista la nota prot. PC.2019.31209 del 05/06/2019 in oggetto;
- visto il progetto trasmesso relativo alla realizzazione di area attrezzata e di collegamento con la pista ciclopeditonale lungo il T. Parma, che ha già ottenuto l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Langhirano;
- visto il T.U.523/1904 sulle opere idrauliche e smi;

esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'intervento in oggetto alle seguenti prescrizioni:

- il tracciato della pista ciclopeditonale in oggetto insiste su aree esondabili secondo le carte della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P3 – alluvioni frequenti). Per questo motivo, dovrà essere installata apposita cartellonista di avviso nel punto di accesso alla pista e, in caso di eventi di piena del Torrente Parma, tale l'accesso stesso dovrà essere interdetto al passaggio;
- i Responsabili dovranno, in ogni caso, informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi d'allertamento emessi, ai fini dell'attivazione di eventuali misure di emergenza. Tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema di allertamento regionale sono sempre consultabili al link: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>;
- l'autorizzazione per la realizzazione del ponticello pedonale di attraversamento dell'alveo del Canale Maggiore (in questo tratto individuato catastalmente al Foglio 24, mappale 390, acque, intestato al Demanio dello Stato) dovrà essere rilasciata da ARPAE, competente per la gestione del demanio idrico dello Stato ai sensi della L.R. 13/2015 e smi, una volta ottenuto il prescritto nulla osta idraulico.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in conformità agli elaborati trasmessi.

Dovranno essere comunicati all'Ufficio scrivente a mezzo di mail all'indirizzo stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma sia l'inizio che la fine dei lavori con un preavviso di almeno tre giorni feriali, oltre alla Ditta incaricata dell'esecuzione dei medesimi.

Distinti saluti

Dr. Ing. Gabriele Alifraco

GN, 2019 parere Tiratardi

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA Tel. 0521.788711 – 714 - 710 Fax 0521.772654

PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/ / Classif. / Fasc. /

Parma, 26 giugno 2019

Comunicazione n. 09/2019

Spett. COMUNE DI LANGHIRANO

Sportello Unico attività produttive

Via PEC: protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

p.c. Sig. geom. Franco Schiaretti

via mail: esse.pi.a@email.it

Oggetto: SUAP n. 343/019/UME/SU SCIA 64/19 - Richiesta "Tiratardi Snc"

La sottoscritta Società del Canale Maggiore, Consorzio Irriguo, presa visione della documentazione fornita relativa alla pratica in oggetto, comunica il proprio

NULLA OSTA

alla costruzione del ponticello pedonale come descritto in atti sull'asta del canale irriguo alle seguenti condizioni essenziali:

1. Non venga variata, ma sempre mantenuta la "luce" del deflusso delle acque, con attenta manutenzione delle sponde sottostanti e di quelle a monte e a valle, eliminando ogni possibile intralcio al deflusso anche di piena;
2. Manutenzione delle aree verdi adiacenti al ponticello sino all'attuale pista ciclabile e, dal lato opposto, la porzione di terreno in proprietà;
3. Esonero del Consorzio Irriguo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla costruzione e dal mantenimento del ponticello, sia di carattere amministrativo che risarcitorio, con diritto del Consorzio ad immediata manleva integrale verso costruttore e proprietario usufruente del ponticello, da ogni eventuale istanza.

Il Presidente
Maurizio Colla

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA

RESPONSABILE ING. **GABRIELE ALIFRACO**

TIPO ANNO NUMERO
REG. PC / 2020 /
DEL

Spett.
Arpae Sac
c.a. Dott. Paolo Maroli
Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni Area
Ovest
P.le Pace, 1
43121 PARMA

Oggetto: richiesta di nulla osta idraulico per concessione all'occupazione di area demaniale per la realizzazione di passerella pedonale sul Canale Maggiore nel Comune di Langhirano (PR). Corso d'acqua Canale Maggiore, area demaniale: mapp. 390, foglio 24 del Comune di Langhirano.

Richiedente: Comune di Langhirano

In risposta alla Vostra richiesta prot. PC/2019/58491 del 19/11/2019 di cui all'oggetto, si comunica che, al riguardo, non si ravvedono controindicazioni di carattere idraulico.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Gabriele Alifracò
(firmato digitalmente)

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – D.M. 10 novembre 2011)



Il/La sottoscritto/a GIORDANI RICHELE

Codice fiscale GRDHHL72C31633FJ

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ presidente ☐ incaricato

☒ altro (specificare) RESPONSABILE SETTORE GESTIONE TERRITORIO

della (specificare ragione sociale/denominazione) COMUNE DI LANGHIRANO

P.IVA/cod. fisc. 00183800361

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione ed annullata, con identificativo:

n. 01190451250445 data 17/04/2020

n. 01190451250434 data 17/04/2020

n. 01190451250423 data 17/04/2020

n. 01190451250412 data 17/04/2020

si riferisce alla pratica: ISTANZA DI CONCESSIONE AREA DEFIANZA

X REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL CANALE MAGGIOR

COMUNE LANGHIRANO

ed è detenuta in originale presso la sede.

LANGHIRANO
(luogo e data)

Il Dichiarante



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.